



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 37

DATA COMUNICATO 28/03/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI	336
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	337
3. RISULTATI.....	340
4. GIUDICE SPORTIVO	344
ALLEGATI.....	346

1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 94 del 27/03/2025

1.1 Comunicazioni L.N.D.

MODIFICHE AGLI ARTT. 33, 39, 101, 103 E 117 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 211/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 395 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 394 E 405 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 370/AA al n. 374/AA e dal n. 385/AA al n. 387/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite dei comunicati ufficiali nn. 394 e 405 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**LAVORO SPORTIVO IN AMBITO DILETTANTISTICO – PENSIONI “QUOTA 100”
POSSIBILITÀ DI CUMULO – SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI –
CONTRIBUTO 5X1000 – TERMINE 10 APRILE PER LE NUOVE DOMANDE DI
ISCRIZIONE (DALLA CIRCOLARE N. 54 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 54 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 11 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti
Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO	OLEGGIO CASTELLO
ARONA	OLIMPIA S. AGABIO
BEAVERS	PRATO SESIA
BIANDRATE	RIVIERA D' ORTA
BRIGA	ROMAGNANO
CASTELLETTESE	SANTALESSANDRO
FUTSAL BORGOTICINO	SAN MAURIZIO
GOZZANO	SOCCER GATTICO VERUNO
LIBERTAS VAPRIO	TRECATE
MAGGIORA	VARALLO E POMBIA
MEZZOMERICO	VEVERI
NOVARA CITY	VIRTUS MULINO CERANO
NOVARA FOOTBALL CLUB	VOLUNTAS NOVARA CALCIO A 5
NOVAROMENTIN	

GARE DEL 5 E 6 APRILE 2025

Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 5 e 6 Aprile 2025.

FINALE DI COPPA 2^a 3^a CATEGORIA

Si rende noto che la Finale della Coppa 2^a e 3^a Categoria della Delegazione di Novara si giocherà il giorno 16 Aprile 2025 alle ore 20:30 presso lo stadio di Oleggio sito in via Campo Sportivo 9.

VARIAZIONI GARE

Si allega l' elenco delle variazioni gare.

RECUPERI GARE

Si allega l' elenco dei recuperi gare.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA U14

Si comunica l'elenco dei calciatori convocati per il giorno **Mercoledì 2 Aprile 2025, alle ore 15:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Cimitero – Lumellogno (NO).

Si ringrazia la Società **A.S.D. LUMELLOGNO** per la disponibilità.

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi**, documento d' identità, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare la delegazione al numero 0321-627753, e-mail: comnovara@lnd.it

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

SELEZIONATORE:	BALDANZA Leonardo
MEDICO:	BOSCHI Paolo
TEAM MANAGER :	VERDICCHIO Pompeo
RESPONSABILE TECNICO:	BONINSEGNA Massimo

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

CATEGORIA: UNDER 14

COGNOME	NOME	SOCIETA'
PIROSU	SAMUEL	ACCADEMIA DEL TALENTO
CHIESA	TOMMASO	ACCADEMIA DEL TALENTO
FORADINI	ALESSIO	ACCADEMIA DEL TALENTO
GATTI	FEDERICO	UNION NOVARA
NICOLIELLO	LUCA	UNION NOVARA
COLELLA	MIRKO	UNION NOVARA
ROLANDO	MANUEL	A.S.D. ROMAGNANO CALCIO
SAGLIASCHI	EDOARDO	A.S.D. ROMAGNANO CALCIO
MICAI	MIRCO	A.S.D. SPORTIVA CALTIGNAGA
TUGNOLO	PIETRO	A.S.D. SPORTIVA CALTIGNAGA
BOSCHI	ALESSANDRO	A.S.D. CAMERI CALCIO
UBEZIO	FEDERICO	A.S.D. CAMERI CALCIO
FERRARI	MATTEO	A.S.D. CAMERI CALCIO
MONDADORI	LUCA	A.S.D. CAMERI CALCIO
BAGNAROLA	ALESSIO	A.S.D. OLIMPIA S.AGABIO 1948
IBRHAIMI	MIRKO	A.S.D. SPARTA NOVARA
RIZZA	TOMMASO	A.S.D. SPARTA NOVARA
BONO	ALESSANDRO	A.S.D. SPARTA NOVARA
TOUNSI	SIMON	A.S.D. SPARTA NOVARA
ZANARIA	SIMONE	VIRTUS MULINO CERANO
IOLI	RICCARDO	ASD ARONA CALCIO

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 21/9/2024, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

EVOLUTION PROGRAMME

Mercoledì 2 aprile dalle ore 18,30 si terranno due workshop il primo area psicologica : " Sport & Famiglia una sinergia vincente il secondo area Talent : " Il Tipass uno strumento per valorizzare le risorse del territorio " Tale evento ha l'obiettivo di dare ampio e rilevante spazio alla componente formativa, informativa ed educativa del programma di sviluppo territoriale Evolution Programme.

LUOGO : Borgomanero via Montebello

SOCIETÀ : Accademia Borgomanero appartenente all'Area di Sviluppo Territoriale di NOVARA

EVOLUTION PROGRAMME

Si informa, in merito all'attività in epigrafe che Sabato 5 Aprile 2025, presso l'impianto del Centro sportivo di Novarello, ospiti della Società Novara City, si svolgerà la prima giornata del Programma di Sviluppo dedicato ad Atleti e Tecnici della categoria Piccoli Amici.

L'attività programmata è illustrata nell'apposito manuale già allegato al Comunicato Ufficiale n° 1 e 17 del SGS (allegato 4)

Di seguito le società impegnate e convocate: Novara City, Juventus Club, Libertas Rapid, Pernatese, Polisportiva San Giacomo, Cameri

Ritrovo Società ore 9:45, inizio attività ore 10:30, termine attività ore 11.30

GREEN CARD

Si comunica alle Società che svolgono attività di Settore Giovanile Scolastico, di segnalare eventuali atti o situazioni meritevoli di Green Card rivolte a giocatori - istruttori - dirigenti durante l'attività ufficiale svolta.

COMUNICATO N° 38 DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Si rende noto alle società di Novara che al seguenti link troveranno informazioni che riguardano le società che giocano nei gironi del VCO.

https://piemontevda.lnd.it/cu_38_vco_28_03_2025/

3. RISULTATI

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

I	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
B	SOSPESA PRIMO TEMPO	M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO		

RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R				GIRONE B - 8 Giornata - R			
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	-	SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 2	FBC OZZANO 1919 RONZONESE	-	VIRTUS MULINO CERANO	1 - 1

ESORDIENTI MISTI PRIM.-NO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
BRIGA	-	RIVIERA D ORTA		LIBERTAS VAPRIO	-	CUREGGIO CALCIO	

ESORDIENTI 1°ANNO PRIM.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
NOVAROMENTIN SRL	-	SPARTA NOVARA		ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	-	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	

ESORDIENTI 2°ANNO PRIM.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
ARONA CALCIO	-	1924 SUNO F.C.D.	
NOVAROMENTIN SRL	-	SPARTA NOVARA	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
1924 SUNO F.C.D.	-	ACCADEMIA DEL TALENTO	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
ACCADEMIA DEL TALENTO	-	BULE'BELLINZAGO	
NOVAROMENTIN SRL	-	1924 SUNO F.C.D.	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - A			
UNION NOVARA SQ.B	- CASTELLETTESE		

PULCINI MISTI PRIMAV.-NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A			
ARONA CALCIO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948		

PULCINI 1°ANNO PRIMAV.-NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
ARONA CALCIO	- BULE'BELLINZAGO			NOVAROMENTIN SRL SQ.B	- ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B		
GIRONE C - 4 Giornata - A							
VEVERI 1974	- BEAVERS A.S.D.						

PULCINI 2°ANNO PRIMAV.-NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
ARONA CALCIO	- A.S.D. NOVARA CITY FC			ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	- VIRTUS MULINO CERANO		
NOVAROMENTIN SRL	- UNION NOVARA						
GIRONE C - 4 Giornata - A							
PRATO SESIA	- JUVENTUS CLUB A.S.D.						
VEVERI 1974	- CAMERI CALCIO SQ.B						

ELENCO RISULTATI**TERZA CATEGORIA NOVARA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R			
CALCIO FARA	- BARENGO SPORTIVA	0 - 1	R
CANADA	- CASALINO 1964	1 - 0	
LIBERTAS RAPID	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	3 - 2	
PIEMONTE SPORT 1963	- VOLUNTAS NOVARA		
S.ROCCO	- SPORTING TRECATE CALCIO	2 - 1	
SPORTING BORGOLAVEZZARO	- SCUOLE CRISTIANE CALCIO	3 - 2	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 4	

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R			
CASTELLETTESE	- CAMERI CALCIO	2 - 2	
GATTINARA F.C.	- SPORTIVA CALTIGNAGA	2 - 1	
LIBERTAS RAPID	- CUREGGIO CALCIO	4 - 1	
LIBERTAS VAPRIO	- S.ROCCO	0 - 6	
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- BORGOLAVEZZARO	2 - 0	

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R			
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- PERNATESE 1928	7 - 1	
ARONA CALCIO	- VARZESE	2 - 1	
CAMERI CALCIO	- ORNAVASSESE	6 - 1	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	1 - 1	
VEVERI 1974	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 2	
1924 SUNO F.C.D.	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	4 - 2	

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R				GIRONE B - 9 Giornata - R			
CAMERI CALCIO	- LIBERTAS VAPRIO	10 - 0		(1) BORGOLAVEZZARO	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE		R
CARPIGNANO	- A.S.D. NOVARA CITY FC	1 - 5		CANADA	- MONFERRATO	1 - 2	
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	2 - 9		CITTA DI CASALE	- UNION NOVARA	1 - 2	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- CUREGGIO CALCIO	2 - 0		SPARTA NOVARA	- TRECATE CALCIO	4 - 0	
				VIRTUS MULINO CERANO	- FORTITUDO F.O.	0 - 2	
				VIRTUS VERCELLI	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	5 - 1	

(1) - disputata il 22/03/2025

GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - R			
CANADA	- SPORTIVA CALTIGNAGA	1 - 5	
CITTA DI CASALE	- UNION NOVARA	2 - 0	
CRESCENTINESE	- CAMERI CALCIO	1 - 1	
LIBERTAS RAPID	- FORTITUDO F.O.	0 - 3	
PERNATESE 1928	- LUPETTI BIANCHI TRINO		W
(1) VIRTUS MULINO CERANO	- SPARTA NOVARA	3 - 3	

(1) - disputata il 22/03/2025

ESORDIENTI MISTI PRIM.-NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
CASTELLETTESE	- CAMERI CALCIO		R	BEAVERS A.S.D. SQ.B	- LIBERTAS VAPRIO		R
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- BRIGA		R	CUREGGIO CALCIO	- BIANDRATE 2018		R
RIVIERA D ORTA	- BEAVERS A.S.D.		N	TRECATE CALCIO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.		R
VIRTUS MULINO CERANO	- SPARTA NOVARA		N				

ESORDIENTI 1°ANNO PRIM.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BUL'E'BELLINZAGO		R	A.S.D. NOVARA CITY FC	- PERNATESE 1928		N
ARONA CALCIO	- NOVAROMENTIN SRL		N	GOZZANO S.S.D.AR.L.	- MEZZOMERICO CALCIO		R
BRIGA	- 1924 SUNO F.C.D.		N	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.		R
SPARTA NOVARA	- ACCADEMIA DEL TALENTO		N	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- SPORTIVA CALTIGNAGA		N
				UNION NOVARA SQ.B	- CAMERI CALCIO		N

ESORDIENTI 2°ANNO PRIM.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- SPARTA NOVARA		R	CAMERI CALCIO	- LESA VERGANTE		R
ARONA CALCIO	- A.S.D. NOVARA CITY FC		N	CASTELLETTESE	- TRECATE CALCIO		R
BULE'BELLINZAGO	- NOVAROMENTIN SRL		N	LIBERTAS RAPID	- SPORTIVA CALTIGNAGA		R
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- ACCADEMIA DEL TALENTO		N	(1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- PERNATESE 1928		N
1924 SUNO F.C.D.	- UNION NOVARA		R	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- VEVERI 1974		N

(1) - disputata il 23/03/2025

PULCINI MISTI PRIMAV.-NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
CARPIGNANO	- BORGOLAVEZZARO		N	BORGOLAVEZZARO SQ.B	- ARONA CALCIO		N
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- PERNATESE 1928		R	LESA VERGANTE	- SPARTA NOVARA SQ.B		N
SPARTA NOVARA	- A.S.D. NOVARA CITY FC		N	OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- BIANDRATE 2018		R
UNION NOVARA	- CASTELLETTESE		N	RIVIERA D ORTA	- BEAVERS A.S.D.		N

PULCINI 1°ANNO PRIMAV.-NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- SPARTA NOVARA		R	ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	- CASTELLETTESE		R
BULE'BELLINZAGO	- UNION NOVARA		R	CAMERI CALCIO	- NOVAROMENTIN SRL SQ.B		N
NOVAROMENTIN SRL	- LIBERTAS RAPID		R	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- A.S.D. NOVARA CITY FC		R
1924 SUNO F.C.D.	- ARONA CALCIO		R	SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- VIRTUS MULINO CERANO		R
				SPARTA NOVARA SQ.B	- UNION NOVARA SQ.B		N

GIRONE C - 5 Giornata - A			
BEAVERS A.S.D.	- UNION NOVARA SQ.C		R
MEZZOMERICO CALCIO	- VEVERI 1974		N
PERNATESE 1928	- VIRTUS MULINO CERANO SQ.B		R
SOCCER GATTICO VERUNO	- CASTELLETTESE SQ.B		N
TRECATE CALCIO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.		R

PULCINI 2°ANNO PRIMAV.-NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
A.S.D. NOVARA CITY FC	- 1924 SUNO F.C.D.		N	A.S.D. NOVARA CITY FCSQ.B	- ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B		N
ACCADEMIA DEL TALENTO	- ARONA CALCIO		N	BRIGA	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGSQ.B		N
BULE'BELLINZAGO	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961		N	CAMERI CALCIO	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO		R
UNION NOVARA	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO		N	UNION NOVARA SQ.B	- BULE'BELLINZAGO SQ.B		N
				VIRTUS MULINO CERANO	- LIBERTAS RAPID		N

4. GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI E AVV.ROBERTO ROGNONI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. AVV. MATTARELLA GIANMARCO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA C11

GARE DEL 23/ 3/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARGIRI MORENO (CANADA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALA GABRIELE PIO	(CASALINO 1964)	MBOW MOURTALLA	(SCUOLE CRISTIANE CALCIO)
PEDALA GABRIELE	(SPORTING BORGOLAVEZZARO)	EL MOUKI RADUAN	(SPORTING TRECATE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RONCAROLO ALEX	(CANADA)	BORANDO MANUEL	(SPORTING TRECATE CALCIO)
GUACALES IAN GABRIELE	(SPORTING TRECATE CALCIO)	CUSCUNA DOMENICO	(SPORTIVA CALTIGNAGA)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO

GARE DEL 22/ 3/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2025

MOUTAOUAKIL SAMI (BORGOLAVEZZARO)

Nella sua veste di assistente di parte veniva allontanato dal campo per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCAGLIA LORENZO	(CAMERI CALCIO)	KAYA ALAAEDDINE	(CUREGGIO CALCIO)
BAGNOLI TOMMASO	(GATTINARA F.C.)		

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO

GARE DEL 22/ 3/2025

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/ 4/2025

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

RESTAINO ANGELO (PERNATESE 1928)

Allontanato dal campo per comportamento non regolamentare.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIACOBINI RAFFAELLO (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO

GARE DEL 16/ 3/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

CAVALLOTTO MIRKO (FBC OZZANO 1919
RONZONESE)

Allontanato dal campo poiché, a seguito di un battibecco con un giocatore avversario, lo attingeva al viso con uno sputo.

GARE DEL 23/ 3/2025

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STRANEO FEDERICO (FORTITUDO F.O.) HAZIZAJ BORIS (JUVENTUS CLUB A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV

GARE DEL 22/ 3/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MITIDIERI ALESSIO (VIRTUS MULINO CERANO)

GARE DEL 23/ 3/2025

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KATSARSKI DIMITRI MATIA (CAMERI CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO PULCINI MISTI PRIMAV.-NO-

GARE DEL 22/ 3/2025

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 **BEAVERS A.S.D.**
Per aver fatto giocare un calciatore non tesserato

**LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL
COMITATO REGIONALE P.V.A. ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DELLO STESSO**

ALLEGATI

- Allegati C.U. Regionali
- Gare del 5 e 6 Aprile 2025
- Variazioni Gare
- Recuperi Gare

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

VENERDÌ 28 MARZO 2025

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara			DATA	ORA
GIRONE UN				
CALCIO FARA FARA NOVARESE	DIABOLETTICALCIO VERCELLI COMUNALE VIA GARIBALDI, 13		6/04/25	15:00 11R
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	CANADA COMUNALE STRADA VICINALE AGOGNA		6/04/25	14:30 11R
PIEMONTE SPORT 1963 VERCELLI	POLISPORTIVA SAN GIACOMO UGO FERRANTE CORSO RIGOLA 128		6/04/25	15:00 11R
S.ROCCO NOVARA	BARENGO SPORTIVA COMUNALE VIA GIBELLINI 46, STR.ERBATICI		6/04/25	15:00 11R
SCUOLE CRISTIANE CALCIO VERCELLI	SPORTING TRECATE CALCIO ANDREA PRETTA VIA VIVIANI		6/04/25	15:00 11R
SPORTING BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO	VOLUNTAS NOVARA COMUNALE VIA MORTARA - S.S. 211		6/04/25	15:00 11R
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	CASALINO 1964 COMUNALE VIA DELLO SPORT, 1		6/04/25	16:00 11R

CAMPIONATO P7 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
CASTELLETTESE CASTELLETTO SOPRA TICINO	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA VARALLO POMBA, 12	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	5/04/25 16:30	11R
CUREGGIO CALCIO CUREGGIO	BORGOLAVEZZARO VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE	5/04/25 15:00	11R
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	CAMERI CALCIO STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	5/04/25 17:00	11R
LIBERTAS VAPRIO VAPRIO D'AGOGNA	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO VIA NOVARA 15	COMUNALE	5/04/25 18:00	11R
ROMAGNANO CALCIO A.S.D. ROMAGNANO SESIA	S.ROCCO VIA MONTE BIANCO, 7	SINTETICO "COMUNALE"	5/04/25 15:00	11R
RIPOSA	GATTINARA			

CAMPIONATO XA ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 OMEGNA	CUREGGIO CALCIO PIAZZA PIPPO COPPO	LIBERAZIONE	5/04/25	15:00 11R
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	GRAVELLONA SAN PIETRO VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"	5/04/25	15:00 11R
CAMERI CALCIO CAMERI	PERNATESE 1928 PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	5/04/25	15:00 11R
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	ORNAVASSESE VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	5/04/25	16:00 11R
1924 SUNO F.C.D. SUNO	VARZESE VIALE VOLI, 6	COMUNALE	5/04/25	15:00 11R
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	6/04/25	10:30 11R
RIPOSA	VEVERI 1974			

CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO			DATA	ORA
GIRONE	A			
CAMERI CALCIO CAMERI	CUREGGIO CALCIO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	5/04/25	17:00 11R
CARPIGNANO CARPIGNANO SESIA	LIBERTAS VAPRIO VIA INDIPENDENZA	NINO QUAGLIA	6/04/25	10:30 11R
JUVENTUS CLUB A.S.D. NOVARA	GATTINARA F.C. VIALE MARMO	COMUNALE	6/04/25	10:30 11R
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	ROMAGNANO CALCIO A.S.D. STRADA OLEGGIO	COMUNALE	6/04/25	10:30 11R
RIPOSA	NOVARA CITY			
RIPOSA	SPORTIVA CALTIGNAGA			

CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO		DATA	ORA
GIRONE	B		
BORGOLAVEZZARO	CALCIO DUOMO ASD	COMUNALE	5/04/25 16:00 11R
BORGOLAVEZZARO	VIA MORTARA - S.S. 211		
CANADA	FBC OZZANO 1919 RONZONESE ALDO VIGINO		6/04/25 10:30 11R
BORGOVERCELLI	VIA REPUBBLICA		
CITTA DI CASALE	MONFERRATO	FILIPPO RACITI	6/04/25 10:30 11R
FRASSINETO PO	VIA LAMARMORA, 24/2		
SPARTA NOVARA	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	COMUNALE	6/04/25 10:00 11R
LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO		
UNION NOVARA	TRECALE CALCIO	COMUNALE	6/04/25 10:30 11R
NOVARA	VIA GIBELLINI 46, STR.ERBATICI		
VIRTUS VERCELLI	FORTITUDO F.O.	LUCIANO BINO	6/04/25 10:30 11R
GREGGIO	VIA VERCELLI		
RIPOSA	VIRTUS MULINO CERANO		

CAMPIONATO XG GIOV.SIMI B NOVARA I fase prov			DATA	ORA
GIRONE UN				
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	LUPETTI BIANCHI TRINO VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE	5/04/25 10:30	7R
CANADA BORGOVERCELLI	SPARTA NOVARA VIA REPUBBLICA	ALDO VIGINO	6/04/25 15:00	7R
CITTA DI CASALE CASALE MONFERRATO	CAMERI CALCIO VIA DE CRISTOFORIS 12/14	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	6/04/25 15:00	7R
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	UNION NOVARA STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	6/04/25 10:30	7R
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	OLIMPIA SANT AGABIO 1948 STRADA OLEGGIO	COMUNALE	6/04/25 15:00	7R
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	FORTITUDO F.O. VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	6/04/25 14:00	7R
RIPOSA	CRESCENTINESE			

CAMPIONATO EM ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM.-NO-			DATA	ORA
GIRONE A				
CAMERI CALCIO CAMERI	BRIGA PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	5/04/25 10:30	7A
CASTELLETTESE CASTELLETTO SOPRA TICINO	SPARTA NOVARA VIA VARALLO POMBIA, 12	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	5/04/25 15:00	7A
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 NOVARA	RIVIERA D ORTA VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO	COMUNALE	5/04/25 14:30	7A
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	BEAVERS A.S.D. VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE	5/04/25 15:30	7A

CAMPIONATO EM ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM.-NO-			DATA	ORA
GIRONE B				
BEAVERS A.S.D. BORGOMANERO	SQ.B JUVENTUS CLUB A.S.D. VIALE DANTE 19	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
CUREGGIO CALCIO CUREGGIO	TREKATE CALCIO VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
SAN MAURIZIO CALCIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	BIANDRATE 2018 VIA BONETTO, 33	COMUNALE	5/04/25 15:30	7A
RIPOSA	LIBERTAS VAPRIO			

CAMPIONATO H7 ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM.-NO						
GIRONE A				DATA	ORA	
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 BORGOMANERO	ACCADEMIA DEL TALENTO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"		5/04/25	15:00	7A
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	1924 SUNO F.C.D. VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"		5/04/25	15:00	7A
SPARTA NOVARA NOVARA	BRIGA VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"		5/04/25	14:00	7A
UNION NOVARA NOVARA	NOVAROMENTIN SRL VIA RUZZANTE	COMUNALE		5/04/25	15:00	7A
RIPOSA	BULE' BELINZAGO					

CAMPIONATO H7 ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM.-NO						
GIRONE B				DATA	ORA	
A.S.D. NOVARA CITY FC GRANOZZO CON MONTICELLO	CAMERI CALCIO VIA CAMPO SPORTIVO 1	COMUNALE		5/04/25	14:00	7A
GOZZANO S.S.D.AR.L. GOZZANO - LOC. MONTEROSSO	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA MADONNA DI LUZZARA, 3	ALFREDO D'ALBERTAS		5/04/25	16:15	7A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO OLEGGIO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA CAMPO SPORTIVO	SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO		5/04/25	15:00	7A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	MEZZOMERICO CALCIO STRADA OLEGGIO	COMUNALE		5/04/25	15:00	7A
UNION NOVARA SAN PIETRO MOSEZZO	SQ.B ROMAGNANO CALCIO A.S.D. VIA ROMA 1	COMUNALE		5/04/25	15:00	7A

CAMPIONATO X7 ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM.-NO			DATA	ORA
GIRONE A				
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 BORGOMANERO	ACCADEMIA DEL TALENTO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	5/04/25 15:00	7A
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	NOVAROMENTIN SRL VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"	5/04/25 15:00	7A
GOZZANO S.S.D.AR.L. GOZZANO - LOC. MONTEROSSO	BULE'BELLINZAGO VIA MADONNA DI LUZZARA, 3	ALFREDO D'ALBERTAS	5/04/25 14:30	7A
UNION NOVARA NOVARA	A.S.D. NOVARA CITY FC VIA RUZZANTE	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
1924 SUNO F.C.D. SUNO	SPARTA NOVARA VIALE VOLI, 6	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A

CAMPIONATO X7 ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM.-NO			DATA	ORA
GIRONE B				
CASTELLETTESE CASTELLETTO SOPRA TICINO	LESA VERGANTE VIA VARALLO POMBA, 12	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	5/04/25 14:00	7A
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	TRECATI CALCIO STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	5/04/25 14:15	7A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	PERNATESE 1928 VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
UNION NOVARA NOVARA	SQ.B VEVERI 1974 VIA RUZZANTE	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO OLEGGIO	CAMERI CALCIO VIA CAMPO SPORTIVO	SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO	6/04/25 10:30	7A
RIPOSA	SPORTIVA CALTIGNAGA			

CAMPIONATO K7 PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-NO-			DATA	ORA
GIRONE A				
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	BORGOLAVEZZARO STRADA PRIVATA CESARINA, 5	BULE SPORT VILLAGE	5/04/25 14:45	7A
CARPIGNANO CARPIGNANO SESIA	PERNATESE 1928 VIA INDIPENDENZA	NINO QUAGLIA	5/04/25 15:00	7A
SPARTA NOVARA NOVARA	GOZZANO S.S.D.AR.L. VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"	5/04/25 15:30	7A
UNION NOVARA NOVARA	A.S.D. NOVARA CITY FC VIA RUZZANTE	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
RIPOSA	CASTELLETTESE			
CAMPIONATO K7 PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-NO-			DATA	ORA
GIRONE B				
BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO	SQ.B BEAVERS A.S.D. VIA MORTARA - S.S. 211	COMUNALE	5/04/25 14:00	7A
LESA VERGANTE LESA	BIANDRATE 2018 VIA DAVICINI	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 NOVARA	RIVIERA D ORTA VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
SAN MAURIZIO CALCIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	ARONA CALCIO VIA BONETTO, 33	COMUNALE	5/04/25 14:00	7A
RIPOSA	SPARTA NOVARA sq.B			

CAMPIONATO 7X PULCINI 1°anno 7v7 PRIMAV.-NO-				DATA	ORA
GIRONE A					
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 UNION NOVARA		COMUNALE		5/04/25 15:00	7A
BORGOMANERO - LOC. S. CROCE	VIA MONTEBELLO				
BULE'BELLINZAGO	NOVAROMENTIN SRL	BULE SPORT VILLAGE		5/04/25 16:30	7A
BELLINZAGO NOVARESE	STRADA PRIVATA CESARINA, 5				
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	ARONA CALCIO	SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO		5/04/25 14:00	7A
OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO				
1924 SUNO F.C.D.	LIBERTAS RAPID	COMUNALE		5/04/25 15:00	7A
SUNO	VIALE VOLI, 6				
RIPOSA	SPARTA NOVARA				
CAMPIONATO 7X PULCINI 1°anno 7v7 PRIMAV.-NO-				DATA	ORA
GIRONE B					
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B UNION NOVARA		SQ.B COMUNALE		5/04/25 15:00	7A
BORGOMANERO - LOC. S. CROCE	VIA MONTEBELLO				
CAMERI CALCIO	CASTELLETTESE	G.PAGGI		5/04/25 11:00	7A
CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO				
NOVAROMENTIN SRL	SQ.B A.S.D. NOVARA CITY FC	SINTETICO ADB C9 "ROMENTINO"		5/04/25 15:00	7A
ROMENTINO	VIA DEL TINTORETTO				
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	VIRTUS MULINO CERANO	COMUNALE		5/04/25 15:00	7A
NOVARA	VIA ARDEMAGNI				
SPARTA NOVARA	SQ.B SANTALESSANDRO ANSPI ASD	SINTETICO ADB "GEROSA"		5/04/25 14:00	7A
NOVARA	VIA GEROSA 6				

CAMPIONATO 7X PULCINI 1°anno 7v7 PRIMAV.-NO-			DATA	ORA
GIRONE C				
BEAVERS A.S.D. BORGOMANERO	PERNATESE 1928 VIALE DANTE 19	COMUNALE	5/04/25 15:30	7A
JUVENTUS CLUB A.S.D. NOVARA	VEVERI 1974 VIALE MARMO	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
MEZZOMERICO CALCIO MEZZOMERICO	VIRTUS MULINO CERANO SQ.B VIA OLEGGIO, 2	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
SOCCER GATTICO VERUNO VERUNO	UNION NOVARA VIA BORROMEO	SQ.C COMUNALE	5/04/25 14:30	7A
TRECATÉ CALCIO TRECATÉ	CASTELLETTESE VIA MEZZANO, 32	SQ.B COMUNALE	5/04/25 14:00	7A
CAMPIONATO 7Y PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-NO-			DATA	ORA
GIRONE A				
A.S.D. NOVARA CITY FC GRANOZZO CON MONTICELLO	BULE'BELLINZAGO VIA D.GRAZIOSI	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	5/04/25 14:00	7A
ACCADEMIA DEL TALENTO GHEMME	ACCADEMIA BORGOMANERO1961 VIA X MARTIRI REG. CATTANEA	CATERINA BELLOTTI	5/04/25 15:00	7A
NOVAROMENTIN SRL ROMENTINO	ARONA CALCIO VIA DEL TINTORETTO	SINTETICO ADB C9 "ROMENTINO"	5/04/25 15:00	7A
UNION NOVARA NOVARA	1924 SUNO F.C.D. VIA RUZZANTE	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
RIPOSA	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO			

CAMPIONATO 7Y PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-NO-						
GIRONE B				DATA	ORA	
A.S.D. NOVARA CITY FCSQ.B VIRTUS MULINO CERANO GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"		5/04/25	15:30	7A
BRIGA PARUZZARO	BULE'BELLINZAGO VIA CAMPO SPORTIVO, 2	SQ.B GAETANO SCIREA		5/04/25	14:00	7A
CAMERI CALCIO CAMERI	LIBERTAS RAPID PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI		5/04/25	14:00	7A
UNION NOVARA NOVARA	SQ.B ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B COMUNALE VIA RUZZANTE			5/04/25	15:00	7A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGSQ.B POLISPORTIVA SAN GIACOMO OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO	SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO		6/04/25	10:30	7A

CAMPIONATO 7Y PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-NO-						
GIRONE C				DATA	ORA	
BEAVERS A.S.D. BORGOMANERO	OLIMPIA SANT AGABIO 1948 VIALE DANTE 19	COMUNALE		5/04/25	16:00	7A
CAMERI CALCIO CAMERI	SQ.B JUVENTUS CLUB A.S.D. PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI		5/04/25	15:30	7A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	VEVERI 1974 STRADA OLEGGIO	COMUNALE		5/04/25	15:00	7A
SANTALESSANDRO ANSPI ASD CRESSA	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA MARTIRI	COMUNALE		5/04/25	15:30	7A
SOCGER GATTICO VERUNO VERUNO	PRATO SESIA VIA BORROMEO	COMUNALE		5/04/25	14:30	7A

CAMPIONATO ME PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM.-NO		DATA	ORA
GIRONE A			
A.S.D. NOVARA CITY FC	CASTELLETTESE	SINTETICO "NOVARELLO A - N°3"	5/04/25 14:00 7A
GRANOZZO CON MONTICELLO SPARTA NOVARA	VIA DANTE GRAZIOSI NOVAROMENTIN SRL	SINTETICO ADB "GEROSA"	5/04/25 15:30 7A
NOVARA 1924 SUNO F.C.D. SUNO	VIA GEROSA 6 UNION NOVARA VIALE VOLI, 6	COMUNALE	5/04/25 15:00 7A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO OLEGGIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961 VIA CAMPO SPORTIVO	SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO	6/04/25 10:30 7A
RIPOSA	BULE' BELLINZAGO		

CAMPIONATO ME PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM.-NO		DATA	ORA
GIRONE B			
CAMERI CALCIO CAMERI	ARONA CALCIO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	5/04/25 14:00 7A
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	SPORTIVA CALTIGNAGA STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	5/04/25 14:30 7A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	UNION NOVARA VIA ARDEMAGNI	SQ.B COMUNALE	5/04/25 15:00 7A
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	PERNATESE 1928 VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE	5/04/25 14:00 7A
RIPOSA	LESA VERGANTE		

CAMPIONATO ME PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM.-NO			DATA	ORA
GIRONE	C			
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	SQ.B ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B BULE SPORT VILLAGE STRADA PRIVATA CESARINA, 5		5/04/25 11:00	7A
MEZZOMERICO CALCIO MEZZOMERICO	BORGOLAVEZZARO VIA OLEGGIO, 2	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
POLISPORTIVA SAN GIACSO.B SPARTA NOVARA NOVARA	SQ.B COMUNALE VIA ARDEMAGNI		5/04/25 15:00	7A
TRECATO CALCIO TRECATO	VEVERI 1974 VIA MEZZANO, 32	COMUNALE	5/04/25 14:00	7A
RIPOSA	JUVENTUS CLUB			

CAMPIONATO 67 PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 PRIM-NO			DATA	ORA
GIRONE	A			
ACCADEMIA DEL TALENTO GHEMME	1924 SUNO F.C.D. VIA X MARTIRI REG. CATTANEA	CATERINA BELLOTTI	5/04/25 14:00	7A
BRIGA PARUZZARO	UNION NOVARA VIA CAMPO SPORTIVO, 2	GAETANO SCIREA	5/04/25 15:00	7A
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO STRADA PRIVATA CESARINA, 5	BULE SPORT VILLAGE	5/04/25 15:00	7A
NOVAROMENTIN SRL ROMENTINO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961 VIA DEL TINTORETTO	SINTETICO ADB C9 "ROMENTINO"	5/04/25 15:00	7A
SPARTA NOVARA NOVARA	TRECATO CALCIO VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"	5/04/25 14:00	7A

CAMPIONATO 67 PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 PRIM-NO			DATA	ORA
GIRONE B				
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"	5/04/25 15:00	7A
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	SQ.B LIBERTAS RAPID STRADA PRIVATA CESARINA, 5	BULE SPORT VILLAGE	5/04/25 15:00	7A
CAMERI CALCIO CAMERI	PERNATESE 1928 PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	5/04/25 15:00	7A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	OLIMPIA SANT AGABIO 1948 VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	5/04/25 14:30	7A
TRECATÉ CALCIO TRECATÉ	SQ.B UNION NOVARA VIA MEZZANO, 32	SQ.B COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
RIPOSA	BEAVERS			

CAMPIONATO 67 PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 PRIM-NO			DATA	ORA
GIRONE C				
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	SQ.B SANTALESSANDRO ANSPI ASD VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"	5/04/25 15:00	7A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	SQ.B BEAVERS A.S.D. STRADA OLEGGIO	SQ.B COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	RIVIERA D ORTA VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	5/04/25 14:30	7A
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	SAN MAURIZIO CALCIO VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE	5/04/25 14:00	7A
RIPOSA	VARALLO E POMBIA			
RIPOSA	PRATO SESIA			

CAMPIONATO 87 PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 PRIM-NO			DATA	ORA
GIRONE A				
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 ARONA CALCIO	COMUNALE		5/04/25 15:00	7A
BORGOMANERO - LOC. S. CROCE	VIA MONTEBELLO			
ACCADEMIA DEL TALENTO	BULE'BELLINZAGO	CATERINA BELLOTTI	5/04/25 14:30	7A
GHEMME	VIA X MARTIRI REG. CATTANEA			
UNION NOVARA	NOVAROMENTIN SRL	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
NOVARA	VIA RUZZANTE			
1924 SUNO F.C.D.	GOZZANO S.S.D.AR.L.	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
SUNO	VIALE VOLI, 6			
RIPOSA	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO			

CAMPIONATO 87 PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 PRIM-NO			DATA	ORA
GIRONE B				
ACCADEMIA DEL TALENTO SQ.B	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	CATERINA BELLOTTI	5/04/25 15:45	7A
GHEMME	VIA X MARTIRI REG. CATTANEA			
CAMERI CALCIO	CASTELLETTESE	G.PAGGI	5/04/25 15:30	7A
CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO			
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	GOZZANO S.S.D.AR.L. SQ.B	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
NOVARA	VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO			
PERNATESE 1928	LESA VERGANTE	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
PERNATE - NOVARA	STRADA OLEGGIO			
SPORTIVA CALTIGNAGA	OLEGGIO SPORTIVA OLEGSQ.B	COMUNALE	5/04/25 14:30	7A
CALTIGNAGA	VIA DELLO SPORT, 1			
RIPOSA	ACCADEMIA BORGOMANERO sq.B			

CAMPIONATO 87 PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 PRIM-NO			DATA	ORA
GIRONE C				
CASTELLETTESE CASTELLETTO SOPRA TICINO	SQ.B ARONA CALCIO VIA VARALLO POMBIA, 12	SQ.B MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	5/04/25 14:00	7A
JUVENTUS CLUB A.S.D. NOVARA	A.S.D. NOVARA CITY FC VIALE MARMO	COMUNALE	5/04/25 14:30	7A
POLISPORTIVA SAN GIACSO NOVARA	SQ.B PRATO SESIA VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
TRECCATE CALCIO TRECCATE	BORGOLAVEZZARO VIA MEZZANO, 32	COMUNALE	5/04/25 14:00	7A
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	SANTALESSANDRO ANSPI ASD VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE	5/04/25 14:00	7A

CAMPIONATO 87 PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 PRIM-NO			DATA	ORA
GIRONE D				
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.C BORGOMANERO - LOC. S. CROCE	SAN MAURIZIO CALCIO VIA MONTEBELLO	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
BEAVERS A.S.D. BORGOMANERO	LIBERTAS VAPRIO VIALE DANTE 19	COMUNALE	5/04/25 14:30	7A
JUVENTUS CLUB A.S.D. NOVARA	SQ.B RIVIERA D ORTA VIALE MARMO	COMUNALE	5/04/25 15:45	7A
UNION NOVARA NOVARA	SQ.B BIANDRATE 2018 VIA RUZZANTE	COMUNALE	5/04/25 15:00	7A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	MEZZOMERICO CALCIO VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	5/04/25 16:00	7A

VARIAZIONI GARE

30/03/2025 TERZA CATEGORIA

**DIABOLETTI CALCIO - LIBERTAS RAPID
PIAZZA LEALI 1, CARESANA - ORE 14:30**

29/03/2025 ALLIEVI FASCIA B U16

**PERNATESE - ARONA
STRADA OLEGGIO, PERNATE/NOVARA - ORE 13:00**

29/03/2025 GIOVANISSIMI U15

**GATTINARA - SPORTIVA CALTIGNAGA
PIAZZA MOLINO 4, GATTINARA - ORE 18:00**

01/04/2025 GIOVANISSIMI U15

**LIBERTAS VAPRIO - PERNATESE
VIA NOVARA 15, VAPRIO D' AGOGNA - ORE 18:30**

29/03/2025 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

**L.B. TRINO - CITTÀ DI CASALE
VIA ADAMELLO, TRINO - ORE 15:00**

30/03/2025 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

**OLIMPIA S. AGABIO - CRESCENTINESE
VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO/NOVARA - ORE 16:00**

30/03/2025 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

**UNION NOVARA - VIRTUS MULINO CERANO
VIA ROMA 1, SAN PIETRO MOSEZZO - ORE 16:00**

RECUPERI GARE

02/04/2025 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

PERNATESE - ORNAVASSESE

STRADA OLEGGIO, PERNATE/NOVARA - ORE 18:30



COMUNICATO UFFICIALE N. 394
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 370/AA al n. 374/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto RIPPA avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto RIPPA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore atletico per la società GLADIATOR 1924 SSD A RL, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi al Collegio Arbitrale della LND e verso la società ASD NOCERINA CALCIO 1919 cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso aveva espressamente e consapevolmente rinunciato con liberatoria valida ed efficace, nonché per aver temerariamente sostenuto l'apocrifia della sottoscrizione ivi apposta nonostante, come confermato dalla CTU grafogiudiziaria, questa fosse autentica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Roberto RIPPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto RIPPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390 pf 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Mariasole BERARDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mariasole BERARDI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Rieti, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere la stessa, in data 27.10.2024, mentre si trovava in tribuna per assistere come spettatore alla gara F.C. Rieti 1936 Asd – Nova 7, valevole per il girone A del Campionato Under 14 Provinciale, proferito all'indirizzo della sig.ra Asja Fancera, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Rieti designata a dirigere il predetto incontro, espressioni offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig.ra Mariasole BERARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di sospensione per la Sig.ra Mariasole BERARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 372/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 399 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele DECILESI, Enrico PASTORELLO, Miralem FOJNICA, Matteo BORILE, Nicola MILAN, Tobi FERRO e della società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele DECILESI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025, nonché dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, omesso di tesserare e di affidare per ogni categoria, il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nelle categorie di base Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ai sigg.ri Fojnica Miralem, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile, Nicola Milan, sebbene gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Enrico PASTORELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nella categoria Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara Polisportiva Tribano – Agna Academy dell'11.12.2024, valevole per il girone E del campionato Pulcini Misti, nonché in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone F della categoria Pulcini Misti: Redentore - Polisportiva Tribano del 27.10.2024, Polisportiva Tribano - Castelbaldo del 3.11.2024, Borgo Veneto – Polisportiva Tribano del 14.11.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 18.11.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 24.11.2024 e Polisportiva Tribano - Montagnana del 9.12.2024;

Miralem FOJNICA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Esordienti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione delle seguenti gare: La Rocca Monselice - Polisportiva Tribano del 5.10.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 12.10.2024, Azzurra Due Carrare - Polisportiva Tribano del 24.10.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 26.10.2024, Borgo Veneto - Polisportiva Tribano del 2.11.2024, Redentore - Polisportiva Tribano del 9.11.2024, Polisportiva Tribano - Borgo Anguillara del 16.11.2024, Nuovo Ponso Ospedaletto - Polisportiva Tribano del 23.11.2024 e Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 30.11.2024;

Matteo BORILE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara disputata nell'ambito del Raggruppamento Primi Calci Misti del 9.11.2024;

Nicola MILAN, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, assunto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, in occasione delle gare disputate nell'ambito delle seguenti competizioni: Raggruppamento di quattro squadre ad Agguillara Veneta (PD) del 5.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Agna (PD) del 12.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 26.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Bagnoli di Sopra (PD) del 2.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Conselve (PD) del 9.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 30.11.2024;

Tobi FERRO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in

occasione delle gare Polisportiva Tribano - Nuovo Ponso Ospedaletto del 6.10.2024, A.C. Este – Polisportiva Tribano del 13.10.2024 e Virtus Bagnoli Arre – Polisportiva Tribano – del 30.11.2024, tutte valevoli per il girone F del campionato Pulcini Misti;

A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Emanuele Decilesi, Miralem Fojnica, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile e Nicola Milan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Emanuele DECILESI,
 - Sig. Enrico PASTORELLO,
 - Sig. Miralem FOJNICA,
 - Sig. Matteo BORILE,
 - Sig. Nicola MILAN,
 - Sig. Tobi FERRO,
 - Società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele DECILESI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele DECILESI,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Enrico PASTORELLO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Miralem FOJNICA,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Matteo BORILE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MILAN,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Tobi FERRO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 0000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 373/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni GATTO, Alberto Giovanni ANTOCI e Luciano DI VITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni GATTO, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, consentito e comunque non impedito al calciatore Sig. Luciano Di Vita di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Alberto Giovanni ANTOCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Ragusa Calcio consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Luciano Di Vita, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Luciano DI VITA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni GATTO,
 - Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,
 - Sig. Luciano DI VITA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni GATTO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da sontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Luciano DI VITA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto CALAMARI, e della società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto CALAMARI, all'epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di rappresentanza della società Fossano Calcio SSD a R.L., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024, al termine della gara Murazzo-Sant'Albano, valevole per il Girone F del campionato di Prima Categoria del C.R. Piemonte V.d.A., trovandosi all'interno del recinto di gioco in qualità di responsabile del campo di gara per conto della società Fossano Calcio SSD a R.L., afferrato e stretto con veemenza il braccio del direttore di gara nonché per aver cercato di colpirlo con uno schiaffo, colpendo la porta dello spogliatoio che nel frattempo veniva chiusa dall'arbitro, e per aver rivolto all'indirizzo di quest'ultimo espressioni offensive;

FOSSANO CALCIO SSD a R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Calamari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto CALAMARI,
 - Società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CALAMARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto CALAMARI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FOSSANO CALCIO SSD a R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 395 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 211/A della F.I.G.C inerente la modifica degli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF;
- preso atto della delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 febbraio 2025;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF, secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, **ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter**, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 ter. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest’ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell’opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell’ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all’art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la

calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito o confermato tale qualifica prima del compimento del 17° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un’unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/**calciatrici** maggiorenni e per i/le calciatori/**calciatrici** minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/**della** calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 *bis* trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 *bis* va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 *bis* non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 *ter* trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell'entrata in vigore del comma 2 *bis* mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 *bis*.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1 *bis*. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal

legale rappresentante della società e dal/**dalla** calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/**della** calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/**della** calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/**le** calciatori/**calciatrici** il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

- i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;
- ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);
- iii) per i/**le** calciatori/**calciatrici** il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del/**della** calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/**della** calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai

sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o

meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l’importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente **e purché non abbia sottoscritto o non sottoscriva alcun contratto di apprendistato con le società coinvolte**. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

- a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla

calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il/**la** calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/**dalla** calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva **e nei casi previsti al successivo comma 8**, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/**della** calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/**della** calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/**dalla** calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il/**la** calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";
- d) la società cessionaria stipuli con il/**la** calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti

temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”.

Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

4 *ter*. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;
- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d’impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/**la** calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/**della** calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

- a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;
- b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/**la** calciatore/**calciatrice** un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il consenso del/**della** calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista,

“apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Norme transitorie

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 *ter* entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 *ter*:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.**

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal

contratto, dall'Accordo Collettivo e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale **di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo** risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 *bis*. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici "professionisti/e" o "apprendisti/e prof" tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all'articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest'ultima. In tal caso:

- a) **le eventuali clausole relative all'obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;**
 - b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;
 - c) **ai fini dell'utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata** nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;
 - d) è fatto salvo il diritto dell'originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.
4. Il/la calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un/una calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il/la calciatore/calciatrice già tesserato/a come "professionista", quello/a già tesserato/a come "apprendista prof" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.



COMUNICATO UFFICIALE N. 405 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 385/AA, 386/AA e 387/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 385/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 367 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gabriele RIZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

Gabriele RIZZI, all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo del settore tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso risposto alle frasi offensive rivolte nei suoi confronti dal sig. Igor Galimberti, durante una conversazione via WhatsApp nella quale il Rizzi chiedeva notizie circa la possibilità di seguire dei corsi di aggiornamento per allenatori in presenza organizzati dall'A.I.A.C. di Monza Brianza presso la quale il sig. Galimberti rivestiva la carica di consigliere.

Nello specifico il sig. Rizzi durante tale conversazione avvenuta in data 16 dicembre 2022, rispondendo alla frase ingiuriosa scrittegli dal sig. Igor Galimberti, replicava scrivendo altrettante frasi dal contenuto offensivo. Il tutto come confermato dagli screenshot dei messaggi relativi alla conversazione stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Gabriele RIZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 23 (ventitre) giorni di squalifica per il Sig. Gabriele RIZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 386/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sante SQUILLACE, Giuseppe USSIA e della società FC TORINESE 1894 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sante SQUILLACE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino al sig. Ussia Giuseppe, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe USSIA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società F.C. Torinese 1894 ASD militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FC TORINESE 1894 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Sante Squillace ed Giuseppe Ussia all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Sante SQUILLACE,
 - Sig. Giuseppe USSIA,
 - Società FC TORINESE 1894 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sante Squillace;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sante SQUILLACE,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe USSIA,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC TORINESE 1894 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 387/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD TRASTESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD TRASTESE CALCIO, per responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sostenitori della propria squadra i quali, al termine della gara *A.S.D. Trastese Calcio - A.S.D. Andrea D'Oria* del 2.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, hanno fatto ingresso nella zona antistante gli spogliatoi dell'impianto sportivo ed unitamente al sig. Vincenzo Loprestini, calciatore tesserato per la A.S.D. Trastese Calcio, hanno aggredito con reiterati calci e pugni i sigg.ri Nicolò Strada, calciatore e vice presidente della A.S.D. Andrea D'Oria, ed Alessio Strada, dirigente tesserato per la stessa;

a titolo, inoltre, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Loprestini così come precedentemente descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD TRASTESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Lastrico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD TRASTESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina